



# ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 7

Strada Lacugnano 53 06132 PERUGIA S. SISTO -C.F. 94152440544 Tel. 075/52.87.904 e Fax 075/5288487 E-mail:

[pgic86400t@istruzione.it](mailto:pgic86400t@istruzione.it) – Pec: [pgic86400t@pec.istruzione.it](mailto:pgic86400t@pec.istruzione.it) [www.istitutocomprensivoperugia7.it](http://www.istitutocomprensivoperugia7.it)

## REGOLAMENTO VIGILANZA E SICUREZZA ALUNNI, RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

*Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Istituto n 142 del 6 settembre 2023*

Prot. 7205/I.1

### Art. 1

#### La responsabilità dei Docenti

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con l'uscita dello stesso, comprendendo il periodo destinato alla ricreazione e quelli destrutturati dell'attività didattica, con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

La norma ritiene, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

### Art. 2

#### Entrata ed uscita degli alunni dalla scuola

Ai sensi dell'art. 29 co. 5 CCNL 2007 *Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi.*

Pertanto, se l'alunno subisce un infortunio in aula nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni, ne risponde il docente. Se l'infortunio si verifica prima che il docente abbia assunto l'onere di vigilanza, cioè prima che l'alunno sia entrato in classe, ne risponde il personale ausiliario addetto alla vigilanza ai piani e all'ingresso.

Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori all'ingresso della scuola:

- i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone maggiorenni oppure richiedono, esclusivamente per la Scuola secondaria di I grado, l'uscita autonoma dell'alunno;

- i docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se in possesso dell'apposita richiesta firmata agli atti della scuola dai genitori (Scuola secondaria di I grado);
- i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma, avvertiranno tempestivamente il Dirigente Scolastico e/o i suoi collaboratori;
- è consentita l'uscita anticipata dell'alunno in presenza di un genitore o di persona maggiorenne con delega scritta in possesso di documento di identità. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o dagli esercenti la patria potestà e la corrispondenza con la carta d'identità;
- i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso, l'uscita degli alunni, il momento della ricreazione e, nella Scuola secondaria, durante lo spostamento degli studenti da un'aula all'altra.

### **Art. 3**

#### **Vigilanza in classe**

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente di cui sia vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti o simili. L'art. 2048 c.c. pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende nella dimostrazione di aver adottato in via preventiva tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo. Il docente ad esempio risponde se il danno causato da un compagno di classe trova origine in un clima di generale irrequietezza causata dalla momentanea assenza dello stesso docente, o dalla mancanza di idonee misure preventive.

### **Art. 4**

#### **Vigilanza durante l'attività sportiva**

In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva, la responsabilità del docente è esclusa nelle seguenti fattispecie:

- se il docente è nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento dannoso;
- se il gioco non è di per sé pericoloso;
- se la palestra o l'ambiente nel quale si svolge l'attività è in sicurezza.

### **Art. 5**

#### **Vigilanza durante l'intervallo**

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza: l'obbligo durante questa attività si accentua a ragione della maggiore pericolosità.

La giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggior attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nella vigilanza durante l'intervallo.

### **Art. 6**

#### **Vigilanza durante pre-post scuola, interscuola, mensa**

La vigilanza sugli alunni nei periodi di pre e post scuola è affidata ai Collaboratori scolastici, la vigilanza nei periodi di mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati dai collaboratori scolastici, come previsto dai Profili di Area del Personale ATA – Area A (CCNL 24/7 2002).

## **Art. 7**

### **Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di classe degli alunni e di turno dei docenti**

Nella Scuola secondaria di I grado, per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante i cambi di classe, Docenti e Collaboratori Scolastici ai piani vigilano gli spazi comuni assicurandosi che i deflussi avvengano in maniera ordinata.

Al suono della campanella di cambio orario, gli studenti, in maniera ordinata e mantenendo la destra, si sposteranno verso l'aula in cui svolgeranno l'attività dell'ora successiva senza attardarsi e con la massima celerità, educazione e silenziosità.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2<sup>a</sup> ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera" sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula in cui svolgeranno la propria lezione.

I collaboratori scolastici all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di segreteria.

## **Art. 8**

### **Vigilanza sui minori con disabilità**

La vigilanza sui minori in situazione di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'educatore o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

## **Art. 9**

### **Vigilanza degli alunni in caso di sciopero**

In caso di sciopero il personale docente e non docente ha il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella Scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori.

## **Art. 10**

### **Uscita degli alunni dalla classe**

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta assicurandosi della presenza del collaboratore scolastico al piano, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, è vietato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo i docenti non potranno fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio reperimento di materiale, realizzazione di fotocopie, ecc.). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario del piano che è tenuto ad essere agevolmente e prontamente reperibile.

## **Art. 11**

### **Vigilanza durante le visite guidate, uscite didattiche, viaggi d'istruzione**

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono assimilati a tutti gli effetti alle attività didattiche. Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver

adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto.

I genitori restano responsabili del comportamento del figlio anche in viaggio di istruzione, soprattutto nelle situazioni, come ad esempio di riposo notturno, ove va dato rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (*culpa in educando*, art. 2048 c.c.).

## **Art. 12**

### **Allontanamento dell'insegnante dalla classe**

L'insegnante che abbandona gli alunni, anche per breve tempo e pur non allontanandosi dall'istituto, senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele (sostituzione da parte di altro personale docente o ausiliario) affinché i minori non vengano a trovarsi in incontrollata libertà e non siano esposti a facili pericoli, è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a causa dell'assenza.

Si precisa altresì che la vigilanza è diretta ad impedire non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei, da altre persone e da fatti non riconducibili a comportamenti umani.

## **Art. 13**

### **La responsabilità dei Collaboratori scolastici**

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA (art. 47 co. 1 lett. a CCNL 29/11/07 - Tab. A). Il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come *controllo assiduo e diretto a scopo cautelare* degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo a supporto dei docenti.

Parimenti ai docenti, la responsabilità per la vigilanza sugli alunni grava sui collaboratori scolastici addetti al piano:

- tutte le volte che gli alunni si trovano fuori dalla classe;
- qualora i docenti incarichino di vigilanza i collaboratori per un allontanamento motivato;
- durante l'intervallo e il prescuola a supporto dei docenti;
- durante l'ingresso e l'uscita da scuola.

Per l'assistenza agli alunni con disabilità viene richiesta una maggior attenzione in quanto soggetti a maggiori rischi di eventi dannosi.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti.